

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Elena Dalla Costa

- Vista la segnalazione pervenuta dalla Segreteria della Procura Federale in data 14.03.2025

- Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 4 e 17 R.d.G. F.I.S.I.

Emette il seguente

PROVVEDIMENTO

Esaminate le comunicazioni del Procuratore Federale prot. n. 2025/354 con allegate le segnalazioni protocollate con nn. 2025/280 e 2025/335;

Esaminata altresì la comunicazione del Procuratore Federale prot. n. 2025/355 con allegata la segnalazione protocollata con n. 2025/272;

Ritenuta opportuna la riunione d'ufficio di tali segnalazioni, in quanto presentano elementi di connessione oggettiva e soggettiva;

Tenuto conto del fatto che trattasi di segnalazioni pervenute in forma anonima, che non consentono di verificare se provengano da soggetto che sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale ai sensi degli artt. 7-21 R.d.G. F.I.S.I.;

Tenuto conto del fatto che le segnalazioni si riferiscono a fatti asseritamente compiuti in data 16.02.2025 e, pertanto, va rilevata la tardività della segnalazione ai sensi dell'art. 22 R.d.G. F.I.S.I.;

Attesa, infine, l'assenza di documentazione a sostegno dei fatti contestati

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, dichiara il non luogo a provvedere.

Manda:

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia F.I.S.I..

Milano, 17.03.2025.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Elena Dalla Costa
